

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

(Delibera Consiglio di Amministrazione A.A.S.S. n. 46 del 23/05/2013)

CAPO I

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti si ispira ai principi e si raccorda alle disposizioni del Decreto Delegato 27 Aprile 2012 n. 44 “ CODICE AMBIENTALE”.
2. Il presente Regolamento detta le disposizioni:
 - a) per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le procedure, i criteri e le modalità di gestione di particolari categorie di rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - e) i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta, del recupero e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
 - f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - g) i servizi per la gestione dei rifiuti da effettuarsi a pagamento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli effluenti, ai materiali e ai rifiuti individuati all’articolo 20 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44.

Art. 2

Principi generali

1. Ferma restando la tutela della salute pubblica e dell'ambiente naturale, l'attività di gestione dello smaltimento e di recupero dei rifiuti è improntata a standard imprenditoriali.

2. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) l'utilizzo di tecnologie pulite, avuto particolare riguardo a quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- c) l'impiego di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- e) la finalizzazione di accordi con Enti, anche non sammarinesi, per la valorizzazione dei contenuti commerciali (quali il CONAI e i Consorzi di filiera costituiti in Italia);
- f) la più stretta collaborazione con tutti gli Uffici dello Stato.

3. La raccolta differenziata dei rifiuti mira a raggiungere le percentuali minime previste dal Piano di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 23 del Decreto Delegato n.44/2012, la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti urbani e delle frazioni avviate allo smaltimento.

Art. 3

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato n.44/2012 fini del presente Regolamento si intende per:

- a) conferimento: la consegna da parte del produttore o detentore dei rifiuti per le successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) isola ecologica: raggruppamento su suolo pubblico di contenitori e cassonetti per agevolare il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti;

c) rifiuto organico: rifiuto biodegradabile costituito da sfalci d'erba e potature, scarti alimentari e di cucina; a titolo esemplificativo e non esaustivo: avanzi di cibo, alimenti vari, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, carta di pura cellulosa, piccoli ossi e simili;

d) rifiuto indifferenziato: rifiuto costituito da componenti merceologiche che non vengono intercettate dalla raccolta differenziata e/o residuali alla raccolta differenziata;

e) Referente degli edifici pubblici: la/le persona/e, indicate dal/dai dirigente/i degli Uffici Pubblici presenti nell'edificio, con funzioni di raccordo con l'Ente Gestore dei rifiuti ai fini della modalità di raccolta e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nel proprio ambito.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti predisposta dall'articolo 19 del Decreto Delegato n.44/2012, ai fini del presente Regolamento sono:

a) rifiuti assimilati : rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità secondo i criteri indicati nell'articolo 7 del presente Regolamento, rispetto ai quali l'Ente Gestore è competente ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Delegato 44/2012 per le fasi di raccolta, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento;

b) rifiuti assimilabili: rifiuti speciali non pericolosi rientranti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5

Competenze dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) in tutto il territorio della Repubblica di San Marino adottando il sistema più idoneo alle condizioni ambientali e locali.

2. Oltre a quelle individuate dall'articolo 5 del Decreto Delegato n. 44/2012, all'A.A.S.S. competono le seguenti attività:

a) la gestione dei rifiuti urbani (in regime di privativa) e assimilati (in regime di libero mercato) ad eccezione di quanto definito dall'articolo 8, comma 1, punto a);

b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi con tale ultimo termine le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta e con esclusione degli spazi aperti al pubblico quali parcheggi ed aree all'interno di strutture edilizie;

3. All'attività di cui al comma che precede l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede direttamente ovvero a mezzo di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Decreto Delegato n. 44/2012.

4. L'A.A.S.S. si avvale anche di specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione per organizzare le fasi operative dei servizi di gestione dei rifiuti e disciplinare i relativi aspetti economici e tariffari.

CAPO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6

Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente Capo disciplina le attività demandate all'A.A.S.S. ai fini della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con particolare riguardo alle frazioni potenzialmente riciclabili e/o recuperabili le quali sono raccolte e conferite nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'A.A.S.S., nel rispetto delle competenze definite all'articolo 5, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 7

Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani se rispondono ai criteri qualitativi e quantitativi fissati nel presente articolo.

2. Ai fini dell'assimilazione da un punto di vista qualitativo, sono rifiuti speciali assimilabili quelli che non contengono sostanze pericolose, indicati nell'allegato A, ovvero i rifiuti simili ad essi riconducibili secondo le procedure previste all'articolo 9.

3. Ai fini dell'assimilazione dal punto di vista quantitativo sono rifiuti speciali assimilati quelli indicati al comma 2 del presente articolo, la cui quantità rientri nel limite della volumetria massima settimanale di 3.200 litri.

4. In caso di conferimento diretto da parte del produttore presso il Centro di raccolta, l'assimilazione è prevista per la tipologia e la quantità di rifiuti di cui all'Allegato C, purché il conferimento avvenga con le modalità di cui all'art. 9, comma 2 e 3.

Art. 8

Modalità di conferimento e tariffe

1. Le utenze non domestiche conferiscono i rifiuti con le modalità di seguito indicate:

a) nei limiti delle quantità riportate negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i produttori possono utilizzare, rispettivamente, i cassonetti stradali ed il Centro di Raccolta. Per il servizio ricevuto, il produttore corrisponde all'A.A.S.S. una tariffa commisurata secondo gli attuali metodi di calcolo ovvero in base alla potenza elettrica impegnata e alla tipologia di attività;

b) qualora la produzione dei rifiuti indifferenziati e/o della carta e cartone e/o vetro e/o plastica ecceda il limite quantitativo previsto dalla Tabella B, il produttore deve darne comunicazione all'A.A.S.S., secondo le procedure previste all'articolo 9, comma 2.

2. L'eccedenza in peso dei rifiuti indifferenziati rispetto alla quantità prevista nell'allegato B, comporta d'ufficio la consegna, al produttore del rifiuto, di un contenitore dedicato, il cui volume è definito dall'A.A.S.S. L'Utente deve corrispondere una tariffa binomia composta da una quota fissa, relativa ai costi gestionali del Servizio Igiene Urbana, e da una quota relativa ai costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. La tariffa binomia è approvata dall'Autorità di Regolazione.

3. L'eccedenza in peso - anche di una sola frazione riferita a carta e cartone, vetro, plastica - rispetto alle quantità previste nell'allegato B, comporta per l'utenza una convenzione con l'A.A.S.S. e l'applicazione di tariffe deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S., oppure il ricorso a soluzioni disponibili sul libero mercato. La tariffa per la gestione dei rifiuti indifferenziati, se in quantitativo inferiore all'allegato B, è conteggiata secondo la potenzialità elettrica contrattuale e la rispettiva tipologia di attività.

4. Per le utenze non domestiche aventi una potenza elettrica contrattuale uguale o superiore a 30 kW, per tutto l'anno o frazioni di esso, elencate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, il servizio di gestione dei rifiuti avviene tramite cassonetti dedicati e la tariffa è binomia come già espresso al precedente comma 2. Per la raccolta di carta e cartone, vetro, plastica nei limiti delle quantità previste nell'allegato B i produttori possono utilizzare i cassonetti stradali e il Centro di Raccolta; in caso di eccedenze si applica quanto disposto al comma 3.

5. I rifiuti indicati nell'allegato A, od ogni altra tipologia di rifiuto assimilabile a seguito di accertamento dell'Ente Gestore, sono gestiti mediante convenzione tra il produttore e l'A.A.S.S. la quale provvede, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione a determinare gli importi tariffari per la loro completa gestione al fine di coprire il costo effettivo del servizio.

6. I rifiuti prodotti da manifestazioni e spettacoli viaggianti sono assimilabili agli urbani se rispettano i principi espressi nell'articolo 7.

7. Le utenze non domestiche installate all'interno delle aree UNESCO sono assimilate ad utenze domestiche nel caso aderiscano alle forme di raccolta porta a porta attuate dal Gestore. Sono fatti salvi eventuali contenuti tariffari previsti a loro carico dalle disposizioni normative/tariffarie.

8. L'A.A.S.S. si riserva con specifici atti integrativi rispetto al presente Regolamento di disciplinare certe tipologie d'utenza per modalità gestionali e relative tariffe.

9. L'A.A.S.S. stabilisce che, ai fini tariffari, la densità, dei rifiuti indifferenziati sia pari a 0,14 kg/litro.

Art. 9

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

1. Compete all'A.A.S.S. l'accertamento, d'ufficio o mediante sopralluogo presso il produttore, della qualità e della quantità dei rifiuti, ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani. Il codice di rifiuto assimilato all'urbano può essere attribuito solo dall' A.A.S.S. per rifiuti per i quali la medesima A.A.S.S. si occupa di raccolta e/o smaltimento/recupero, in proprio o tramite terziazioni.

2. Le utenze non domestiche che hanno produzioni di rifiuti, in quantità eccedenti i limiti previsti nell'allegato B, oppure che hanno altri rifiuti rientranti nell'allegato A, devono presentare all'A.A.S.S., entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante modulo predisposto, apposita dichiarazione nella quale sono precisate:

a) le generalità complete del referente o delegato;

- b) il nome, la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti;
- c) la quantificazione dei rifiuti in kg/ giorno o mese o anno o in m³/giorno o mese o anno (nei casi di rifiuti di bassa densità) e il loro codice CER.

La dichiarazione è redatta su apposito modello predisposto dall'A.A.S.S.; tale documento deve essere sottoscritto e inoltrato presso gli uffici indicati dall'A.A.S.S. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, consegna a mano oppure tramite mail.

L'A.A.S.S. può richiedere l'effettuazione di analisi chimico-fisiche dei rifiuti.

La dichiarazione di cui sopra deve essere presentata ogni 2 anni e ogni qualvolta avvenga un cambio di produzione.

3. Dopo un' istruttoria tecnico-scientifica che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, l'Ente Gestore propone al produttore la stipula di una convenzione in cui caso per caso sono rappresentati le modalità, le frequenze e le tariffe e i codici CER dei rifiuti.

4. La convenzione ha durata di un anno e si intende rinnovata tacitamente, se non disdettata da una delle parti entro 3 mesi dalla sua scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la sua nullità.

5. L'Ente Gestore si riserva di sospendere la validità delle convenzioni per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 giorni.

6. Analoga convenzione può essere stipulata fra Ente Gestore e produttore/detentore anche per la sola consegna del rifiuto presso il Centro di Raccolta, secondo le tipologie ed i limiti ponderali previsti dall'allegato C.

7. Il Gestore in qualsiasi momento può svolgere, presso i produttori dei rifiuti, verifica della quantità e della qualità dei rifiuti al fine di aggiornare i dati necessari per l'applicazione della tariffa e/o della convenzione.

8. L'esistenza di una convenzione per lo smaltimento con Ente od Impresa autorizzata diversa dall'A.A.S.S., non esclude l'obbligo del pagamento della tariffa dell'utente.

Art. 10

Gestione a convenzione dei rifiuti assimilati non conferibili al cassonetto stradale

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, la consegna dei rifiuti deve avvenire sempre in maniera distinta per flussi merceologici, nei contenitori messi a disposizione

dall'A.A.S.S. e lasciati in custodia del titolare o del legale rappresentante della ditta stessa che li utilizza in conformità al presente Regolamento.

2. I contenitori sono posti all'interno delle aree private, entro i confini delle attività stesse. Qualora lo spazio di manovra non consenta un facile svuotamento da parte dei mezzi di raccolta, i contenitori devono essere trasferiti, a cura dell'utente, in prossimità della strada ed in posizione di facile accesso per la raccolta, nelle giornate previste. Nell'ipotesi in cui le soluzioni prospettate siano tecnicamente impossibili da realizzare, il produttore dei rifiuti deve accordarsi con l'Ente Gestore per definire una soluzione alternativa.

3. Il numero dei contenitori, la loro capacità ed il loro posizionamento sono determinati dall'A.A.S.S., previo eventuale accertamento diretto e successive verifiche.

4. Per i rifiuti non a privativa resta salva la facoltà delle utenze di avvalersi di ditte autorizzate diverse da A.A.S.S. sia per la dotazione delle attrezzature, sia per la fase della raccolta che per il recupero/smaltimento.

Art. 11

Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il sistema delle raccolte dei rifiuti, e quindi la scelta delle modalità tecniche ed organizzative con le quali effettuare la raccolta dei rifiuti, è orientato al raggiungimento degli obiettivi di economia del sistema, di efficacia e di incremento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero individuati dal Piano di gestione dei rifiuti, così come disposto dall'articolo 23 del Decreto Delegato n. 44/2012.

2. Il sistema delle raccolte dei rifiuti è articolato secondo le seguenti modalità tecniche:

a) raccolte di prossimità: sono effettuate attraverso contenitori di varia tipologia e volumetria (bidoni carrellati, cassonetti, campane, etc.) posizionati su suolo pubblico ed eventualmente raggruppati in isole ecologiche, nei quali le utenze conferiscono diverse tipologie di rifiuti senza vincoli di orari;

b) raccolte a ritiro: prevedono il ritiro presso le utenze di singole tipologie di rifiuti (organico, carta e cartone, vetro, etc) in date ed orari stabiliti;

c) conferimento al Centro di Raccolta dove, in aree presidiate, le utenze possono consegnare negli orari di apertura le diverse tipologie di rifiuti prodotti.

3. La frequenza di raccolta dei rifiuti è stabilita, in rapporto alla modalità tecnica adottata, secondo criteri di stagionalità ed in funzione dell'incidenza residenziale e produttiva delle singole aree. Negli insediamenti periferici la raccolta dei rifiuti solidi urbani è organizzata almeno una volta alla settimana. E' facoltà dell'A.A.S.S. aggiornare le operazioni di raccolta.

4. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i referenti degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con l'A.A.S.S. nella diffusione del materiale informativo e comunicano ogni eventuale inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 12

Regole di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati

1. La detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali o delle superfici della specifica utenza dove il rifiuto è generato. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici e assimilati si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti messi a disposizione dell'utenza.

2. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici ed assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione per le diverse categorie di rifiuti.

3. I rifiuti indifferenziati devono essere contenuti in appositi involucri protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sfusi nei contenitori messi a disposizione.

4. Per un utilizzo più funzionale ed economico dei contenitori, il volume dei rifiuti conferiti, deve essere ridotto il più possibile.

5. Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

6. Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi e/o lesioni agli addetti alla raccolta.

Art. 13

Modalità 1 - Raccolte di prossimità

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani sono utilizzati contenitori in numero sufficiente a soddisfare le esigenze della zona servita in relazione alla quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire.

2. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani devono essere collocati di norma in area pubblica a una distanza fino ad un massimo di metri 300 dall'utenza servita salvo isolate abitazioni per le quali è prevista una distanza fino a 500 metri.
3. I suddetti contenitori sono posti sul livello della strada ed in posizione di facile accesso onde evitare durante le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, dispersioni di materiale e quant'altro possa essere di pericolo per la salute pubblica e di pregiudizio al decoro ambientale.
4. La collocazione di contenitori in area privata è ammessa solo quando non è possibile su suolo pubblico e previo consenso dei proprietari dell'area.
5. I contenitori dei rifiuti urbani sono preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini della igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
6. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'A.A.S.S. motivata richiesta in tal senso.
7. Al fine di ottimizzare sia il servizio agli utenti che l'efficienza delle modalità di raccolta dei rifiuti, i titolari di concessione edilizia, a partire dalle 20 unità abitative, devono prevedere apposite aree atte ad ospitare le attrezzature per la raccolta, richiedendo il sopralluogo in fase di costruzione, da parte del Servizio Igiene Urbana.
8. Tutti i contenitori collocati nelle zone adibite alla viabilità ordinaria sono contrassegnati da appositi segnali secondo le norme di sicurezza stradale.
9. E' facoltà dell'A.A.S.S. introdurre innovazioni che consentano l'ottimizzazione delle raccolte attualmente in uso, sia sulle strade pubbliche che su quelle private.

Art. 14

Modalità 2 - Raccolte a ritiro

1. I rifiuti devono essere conferiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'A.A.S.S.. Le modalità di conferimento possono subire variazioni e adeguamenti assecondare l'evoluzione progettuale.

Art. 15

Modalità 3 - Conferimento al Centro di Raccolta

1. E' attivo presso la sede del Servizio Igiene Urbana dell'A.A.S.S. un Centro di Raccolta destinato prevalentemente alle utenze domestiche. I rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità stabilite dall'A.A.S.S.
2. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti presso il Centro di Raccolta mediante preventive convenzioni stipulate con l'A.A.S.S., fatta eccezione per quanto espresso all'articolo 8, comma 1, lettera a).

Art. 16

Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. L'A.A.S.S. cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini e delle utenze non domestiche.
2. Periodicamente, per rendere partecipi i cittadini, viene data pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.
3. Periodicamente può essere distribuito un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori, sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione degli utenti.

Art. 17

Raccolta dei rifiuti organici vegetali da gestione del verde privato

1. E' istituita la raccolta differenziata degli sfalci d'erba e delle potature.
2. Tale servizio può avvenire con consegna da parte dell'utenza domestica al Centro di Raccolta oppure, tramite richiesta telefonica al Servizio Igiene Urbana dell'A.A.S.S., a domicilio con prelievo da parte del Servizio Igiene Urbana o Ditte da questi incaricate.
3. Le modalità tecnico-economiche del servizio sono definite da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. .

Art. 18

Ritiro rifiuti aree parco

1. Nei parchi e nelle aree a verde pubblico è competenza di A.A.S.S. il solo ritiro e recupero/smaltimento dei rifiuti raccolti tramite gli appositi cassonetti/cestini gettacarte posizionati dal Servizio Igiene Urbana in corrispondenza degli accessi.

Art. 19

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti dagli utenti presso il Centro di Raccolta salvo quanto previsto all'articolo 23.

2. Le attività commerciali che vendono le pile devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico, appositi raccoglitori, forniti dal Servizio di Igiene Urbana, per il conferimento, da parte degli utenti, delle pile esaurite.

3. Le farmacie ed i presidi sanitari autorizzati devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico, appositi raccoglitori, forniti dal Servizio di Igiene Urbana, per il conferimento, da parte degli utenti, dei farmaci scaduti, previamente privati della confezione e delle istruzioni.

4. I titolari delle attività di cui ai commi 2 e 3, nonché i referenti degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con l'A.A.S.S. nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 20

Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici di origine domestica avviene presso il Centro di Raccolta di cui all'articolo 15 oppure, in caso sia palese la difficoltà al trasporto del rifiuto, prenotando l'intervento a domicilio da parte degli operatori del Servizio Igiene Urbana. Le modalità tecniche ed economiche del ritiro sono definite da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione dell' A.A.S.S.

2. Il ritiro dei rifiuti ingombranti e degli pneumatici presso il luogo di produzione può essere richiesto anche dalle attività commerciali, industriali ed artigianali. Analogamente è ammissibile ricevere ingombranti di origine non domestica presso il Centro di Raccolta. In entrambe le circostanze il produttore/detentore sottoscrive con l'A.A.S.S. una convenzione secondo modalità tecnico-economiche determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. L'A.A.S.S. si riserva di non effettuare il servizio motivandone le ragioni.

Art. 21

Conferimento oli minerali esausti e accumulatori al piombo prodotti da utenze domestiche

1. E' obbligatorio, da parte delle utenze domestiche, il conferimento degli oli minerali esausti e degli accumulatori al piombo (batterie per auto) al Centro di Raccolta con le forme e modalità di cui al comma 1. dell'articolo 15.

Art. 22

Conferimento dei fitofarmaci da utenze domestiche

1. E' obbligatorio, da parte delle utenze civili, il conferimento dei contenitori di fitofarmaci presso il Centro di Raccolta con le forme e modalità di cui al comma 1. dell'articolo 15.

Art. 23

Conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti da ciascuna utenza domestica lo smaltimento è a cura e spese dell'A.A.S.S. con consegna effettuata presso il Centro di Raccolta; in alternativa l'A.A.S.S., su prenotazione, ritira a titolo gratuito, per una sola volta all'anno, una sola apparecchiatura elettrica/elettronica. Ulteriori ritiri nell'anno a domicilio avverranno a spese del richiedente secondo un tariffario approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione dell' A.A.S.S..

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.44/2012 assimilabili secondo l'Allegato A, l' AASS si attiva nelle fasi di gestione, a seguito di convenzione, con tariffari approvati ed aggiornati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle quantità riportate nell'allegato C, quantità valide anche per il ritiro presso il produttore/detentore.

3. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n.44/2012 assimilabili si applica quanto previsto al comma 2.

4. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n.44/2012 pericolosi l'A.A.S.S. si attiva nelle fasi gestionali, a seguito di convenzione, con tariffari approvati ed aggiornati dal Consiglio di Amministrazione, facendo salvi i limiti di quantità nonché le cause di forza maggiore che ne comprometterebbero il corretto stoccaggio/recupero.

5. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche detenuti dai commercianti, si prevedono le seguenti situazioni: i RAEE di origine domestica sono dichiarati dal detentore nell'autocertificazione prevista nelle procedure di assimilabilità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento. Se i RAEE sono di origine non domestica il detentore dovrà precisarlo in analoga autocertificazione, in cui si verificheranno i due casi di: RAEE assimilabili (di origine come disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Delegato n.44/2012), oppure RAEE pericolosi originati come disposto dall'articolo 33, comma 1 lettera c) del Decreto Delegato n.44/2012. Ad ogni operazione gestionale richiesta all' AASS corrisponderanno: una convenzione sottoscritta con il produttore/detentore e condizioni tariffarie previste da delibere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Agevolazioni per il conferimento differenziato dei rifiuti

1. Gli utenti che conferiscono al Centro di Raccolta in modo differenziato i rifiuti solidi urbani beneficiano di incentivi economici che vengono determinati e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S.. Incentivi economici saranno previsti dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S. anche per l'autogestione dell'organico da parte degli utenti.

Art. 25

Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

1. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dall'A.A.S.S, sulla base di specifici programmi garantendo i principi generali espressi nel presente Regolamento.

Art. 26

Contenitori porta rifiuti (cestini gettacarte)

1. Allo scopo di garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, possono essere installati e gestiti a cura dell'A.A.S.S. appositi cestini gettacarte, da utilizzare esclusivamente per piccoli rifiuti sfusi non pericolosi. È escluso l'utilizzo dei cestini gettacarte per il conferimento dei rifiuti per i quali è stata dedicata una specifica categoria di cassonetti.

Art. 27

Rifiuti dei mercati

1. I venditori ambulanti devono curare la pulizia e l'ordine dell'area loro assegnata.
2. Al termine del mercato, della fiera o altro devono provvedere affinché lo spazio occupato rimanga libero da rifiuti di qualsiasi natura.
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico o l'utilizzo dei cestini gettacarte per i residui derivanti dall'attività commerciale.
4. I rifiuti prodotti in giornata possono essere assimilati ai rifiuti urbani e introdotti nei cassonetti suddivisi per tipologia (carta, plastica, vetro e indifferenziato). I rifiuti indifferenziati devono essere introdotti nel cassonetto tramite sacchetti di polietilene chiusi.
5. Gli imballaggi di legno devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro Raccolta di cui all'articolo 15, essendo vietata l'immissione nei cassonetti stradali. Il legno degli imballaggi deve essere pulito, senza materiali estranei tipo vetro, plastica, etc.
6. Eventuali tariffazioni del servizio di gestione dei rifiuti prodotti durante il mercato e a carico dei venditori ambulanti, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.S.

Art. 28

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o di aree pubbliche o utilizzano aree e spazi aperti ad uso pubblico devono mantenere pulita l'area esterna di pertinenza, indipendentemente dalla periodicità con cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento, collocando anche appositi raccoglitori.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, pur non essendo di propria pertinenza, risultino sporcate dai residui o dagli involucri delle merci vendute o da qualsiasi altro rifiuto prodotto dai gestori delle attività o dai clienti dell'attività.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Resta inteso il divieto dell'utilizzo dei cestini gettacarte per lo smaltimento dei rifiuti .

Art. 29

Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da luna park, circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante l'uso e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola sulle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

Art. 30

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. I soggetti promotori di manifestazioni, sportive e non, di feste, sagre o di iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti, su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, devono comunicare al Servizio Igiene Urbana il relativo programma, indicando le aree interessate ed i servizi ritenuti necessari. L'A.A.S.S. provvede ad inviare uno specifico preventivo che deve essere restituito per accettazione dal richiedente. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro 24 ore dal termine della manifestazione, conferendo i materiali raccolti nei contenitori forniti da A.A.S.S.
2. Le spese sostenute dal Servizio Igiene Urbana per la consegna/ritiro delle attrezzature, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti e per un'eventuale pulizia/spazzamento sia manuali che meccanici, saranno comunque fatturate ai promotori delle manifestazioni anche se le prestazioni avranno luogo in giornate feriali ed in orario di ordinario servizio.
3. I promotori sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire l'ecosostenibilità dell'iniziativa. A tal fine devono:

- a) designare un referente per la gestione dei rifiuti prodotti durante la festa;
- b) somministrare cibi o bevande utilizzando stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo, etc.) o, quanto meno, stoviglie monouso in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche);
- c) utilizzare bevande con vuoto a rendere e minimizzare la produzione di rifiuti da imballaggi;
- d) promuovere informazioni utili a ridurre i rifiuti durante l'evento.

Art. 31

Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche

1. Coloro che conducono animali su strade od altre aree pubbliche, o comunque soggette ad uso pubblico, devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo pubblico e sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni, che devono essere introdotte in contenitori chiusi e depositate nei cassonetti per rifiuti indifferenziati.

Art. 32

Carico e scarico di merci e materiali

- 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.
- 2. In caso di inosservanza, la pulizia verrà effettuata direttamente dall'A.A.S.S., fatta salva la rivalsa , per la spesa sostenuta , nei confronti dei responsabili.

Art. 33

Asporto di scarichi abusivi

- 1. Ove avvengano scarichi, depositi o abbandoni abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico l'Ufficio Prevenzione e Ambiente agisce nei termini previsti dall'articolo 28 del Decreto Delegato n.44/2012 .
- 2. L'A.A.S.S. inoltra proprie segnalazioni in merito, tramite rilevazioni effettuate sia dal personale del Servizio Igiene Urbana che dai propri sistemi di videosorveglianza territoriale.

Art. 34

Rimozione di animali morti

1. Le carogne di animali, giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private soggette a uso pubblico o sulle spiagge lacuali o sulle rive dei corsi d'acqua, devono essere asportate e smaltite dal Servizio Igiene Urbana secondo le disposizioni e le modalità concordate con l'Ufficio Prevenzione e Ambiente.

Art. 35

Smaltimento rifiuti edili

1. Chiunque effettua in proprio attività di costruzione, di rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a raccogliere e smaltire i rifiuti inerti di sua produzione – tramite ditte autorizzate - presso i depositi per inerti presenti sul Territorio della Repubblica di San Marino e a sostenerne i relativi oneri.

2. Chiunque produce rifiuti inerti (piastrelle, vasi, mattoni, sanitari, marmo, ecc.) nei limiti quantitativi definiti dall'articolo 29, comma 4 del Decreto Delegato n. 44/2012, è tenuto, in alternativa a quanto previsto al precedente comma, a raccogliergli e a smaltirli presso il Centro di Raccolta e a sostenere i relativi oneri.

3. I cantieri edili devono raccogliere separatamente i rifiuti utilizzando contenitori in cantiere, essendo vietato il conferimento nei cassonetti di prossimità. I cantieri edili devono effettuare il recupero/smaltimento tramite ditte autorizzate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 4 del Decreto Delegato n.44/2012.

Art. 36

Sversamenti accidentali su suolo pubblico

1. Chiunque effettua sversamenti accidentali di liquidi e solidi sul suolo pubblico, deve provvedere alla pulizia dell'area sostenendone i relativi oneri.

2. I proprietari di alberi e cespugli che oltrepassando i limiti di proprietà, lasciano cadere rami, foglie e frutti, anche se non pericolosi per la circolazione pedonale e veicolare, sono tenuti a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate e a sostenerne i relativi oneri.

2. L'A.A.S.S. interviene nelle operazioni di pulizia del suolo pubblico - durante il normale orario di lavoro - dietro richiesta del privato o delle forze dell'ordine pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili.

Art. 37

Disposizioni finali

1. Con apposita integrazione al presente Regolamento saranno disciplinate le modalità di raccolta da espletarsi mediante collocazione dei rifiuti sul suolo pubblico/ privato, al di fuori dei contenitori stradali (esempio: raccolta porta a porta).
2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'A.A.S.S. annualmente per garantirne l'adeguamento all'evoluzione del settore.

Art. 38

Norma transitoria

1. L'applicazione delle nuove modalità tariffarie stabilite nel presente Regolamento, rispetto a quanto disciplinato dal Decreto n.112 del 2/12/1982 avviene a seguito di conseguenti provvedimenti normativi.
2. L'applicazione delle nuove tariffe previste per la raccolta ed il recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati, o di altre tipologie di rifiuto urbano elencate nel presente Regolamento, avviene a seguito deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell' AASS (articolo 5, comma 4, art. 8 e segg.).
3. Le fasi organizzative del nuovo metodo di raccolta, indicate nel presente Regolamento, avranno luogo già a partire dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATI

ALLEGATO A

ELENCO RIFIUTI ASSIMILABILI CON RITIRO DEL RIFIUTO DA PARTE DELL'A.A.S.S. PRESSO IL PRODUTTORE/DETENTORE

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- Fogli di carta, plastica, cellophane;
- Cassette di plastica o legno, pallets;
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta gommata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Tessuti e non tessuti;
- Pelle e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Rifiuti ingombranti ;
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Pannelli in vari materiali (legno, plastica e simili);
- Manufatti di ferro tipo filo di ferro, reti metalliche e simili;
- Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stadio liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.);
- Residui vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Potature, fogliame e sfalci d'erba;
- Legno non contenente sostanze pericolose;
- Indumenti e tessili non contenenti sostanze pericolose;
- Rifiuti biodegradabili di cucina e mense;
- RAEE non contenenti sostanze pericolose inclusi cavi e materiale elettrico in genere;
- Olii e grassi commestibili;
- Metalli;
- Vetro;
- Inerti;
- Toner.

I rifiuti speciali sopra indicati possono essere assimilati a rifiuti urbani unicamente se classificati come non pericolosi ai sensi dell'art.19 del Decreto Delegato n.44/2012.

ALLEGATO B

LIMITI QUANTITATIVI AI FINI DELL'ASSIMILAZIONE E DELLA TARIFFAZIONE

Modalità di conferimento	Frazioni di rifiuto	Limiti di quantità	
		kg/anno	kg/giorno
Raccoglitori stradali	Rifiuto indifferenziato	3650	10
	Carta e cartone	1460	4
	Vetro	730	2
	Plastica	730	2
	Totale	6570	18

ALLEGATO C

TIPOLOGIE E QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE CON CONSEGNA AL CENTRO DI RACCOLTA

RIFIUTO	QUANTITA' MASSIMA (kg/anno)
RAEE NON PERICOLOSI	1.000
PNEUMATICI FUORIUSO AUTO	2.000
PNEUMATICI FUORIUSO CAMION	1.000
CARTUCCE TONER ESAURITE	100
OLI VEGETALI	100
SFALCI E POTATURE	5.000
IMBALLAGGI IN CARTONE	2.000
CONTENITORI IN VETRO	1.000
IMBALLAGGI IN PLASTICA	1.500
IMBALLAGGI IN LEGNO	3.000
METALLO	2.000
ALLUMINIO	2.000
INDUMENTI VARI DISMESSI	500
R.S.U. INDIFFERENZIATA	1.000
INGOMBRANTI	1.000

ALLEGATO D
UTENZE CON POTENZA ELETTRICA CONTRATTUALE UGUALE O
SUPERIORE A 30 kW (PER TUTTO L'ANNO O SUE FRAZIONI)
(art. 8 comma 4)

1. Campeggi;
2. Alberghi con ristorante, ristoranti, trattorie;
3. Ospedale, case di riposo;
4. Mense;
5. Supermercati comprendenti la vendita di prodotti alimentari.